

Alla **PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**
Settore II
Tutela e Valorizzazione Ambientale
PO Tutela Ambientale
PEC: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it

Oggetto: Art. 27-bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Procedimento autorizzatorio unico.

Ascoli Servizi Comunali S.r.l. “Impianto di trattamento anaerobico per la produzione di biometano e ammendante organico” Località Relluce, Comune di Ascoli Piceno.

Richiesta di integrazioni

In riferimento alla Vs nota prot. n. 20167 del 26/11/2020 (registrata in pari data al prot. ARPAM n. 35067), inerente la comunicazione della pubblicazione dell’istanza della ditta Ascoli Servizi Comunali S.r.l. ai sensi dell’art. 27-bis comma 4 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., vista la documentazione tecnica fornita dalla ditta in data 06/08/2020 e 12/11/2020, si rappresenta quanto segue.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

1. Deve essere prodotta una procedura di gestione delle emergenze (quali sversamenti accidentali di sostanze pericolose, allagamenti, ecc..).
2. Deve essere definito un cronoprogramma di dismissione delle opere.

COMPONENTE RIFIUTI

3. Deve essere esplicitato a quale regime normativo si intende sottoporre e come verranno riutilizzati i rifiuti prodotti dalla demolizione degli edifici esistenti sull’area. Per tale fattispecie, infatti, il legislatore ha previsto impianti di recupero (anche mobili), ma non un riutilizzo tal quale all’interno del sito.
4. Deve essere definita un’area per lo stoccaggio di eventuale compost fuori specifica negli elaborati grafici.

COMPONENTE ATMOSFERA

5. Il proponente ha previsto un abbattimento delle polveri nella fase di cantiere per lo scavo (pag. 125 dello *Studio di Impatto Ambientale VIA.01*) senza specificare in cosa

consista tale presidio e come verrà realizzato. Pertanto, è necessario fornire tali indicazioni.

6. Deve essere chiarito come mai, nella stima delle pressioni esercitate in fase di gestione, non sia stato inserito il trasporto del percolato prodotto dalla discarica (punto 7.3.1 di pag. 37 della *Valutazione previsionale impatto atmosferico VIA.05*) come, invece, correttamente fatto nella fase attuale.
7. Deve essere esplicitata la motivazione per cui i ricambi d'aria orari della bussola di ricezione FORSU sono pari a 3 e quelli del capannone di stoccaggio dell'ammendante, pari a 2.
8. Devono essere definiti e descritti nel PMA i valori limite per gli inquinanti individuati per la matrice aria (pag. 13).
9. Nel PMA deve essere definito e descritto il protocollo operativo da mettere in campo a seguito di eventi di emergenza che possano generare superamenti dei valori limite per i parametri di monitoraggio per la componente atmosfera.
10. La durata del PMA per la componente atmosfera (pag. 19) deve essere estesa a tutta la durata di esercizio dell'impianto e può essere ridotta la frequenza annuale da trimestrale a semestrale, trascorsi tre anni dall'inizio delle misurazioni, solo nel caso in cui non vi siano stati superamenti di alcun genere nei tre anni precedenti.

COMPONENTE ACQUE

11. Il progetto prevede che i reflui civili siano trattati mediante Fossa Imhoff e successivo impianto di depurazione (pag. 124 della *Relazione tecnica illustrativa ET.01*), senza specificare a quale impianto si riferisca.
12. Il dimensionamento della Fossa Imhoff (proposta a pag. 124 della *Relazione tecnica illustrativa ET.01*) evidenzia la non rispondenza con quanto stabilito dal comma 9 dell'art. 27 delle NTA del PTA Marche.
13. Non sono stati specificati i trattamenti a cui verranno sottoposti i percolati non riutilizzati nel processo anaerobico (pag. 126 della *Relazione tecnica illustrativa ET.01*).
14. Non sono chiare le volumetrie in ingresso all'impianto di depurazione, infatti, dall'esame della *Relazione tecnica impianto di depurazione ES.04* si evince una produzione di digestato liquido che viene indicata a volte pari a 260 – 270 mc/gg e a volte a 74 – 78 mc/gg.
15. Non è chiaro dove verrà installato e che caratteristiche abbia l'impianto di lavaggio ruote a servizio del cantiere, menzionato a pag. 127 dello *Studio di Impatto Ambientale VIA.01*.
16. Devono essere definiti e descritti nel PMA i valori limite per gli inquinanti individuati per le acque meteoriche di ruscellamento (pag. 14).

17. I limiti da rispettare nel PMA per le acque di infiltrazione (pag. 15) sono quelli individuati in Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
18. Nel PMA deve essere definito e descritto il protocollo operativo da mettere in campo a seguito di eventi di emergenza che possano generare superamenti dei valori limite per i parametri di monitoraggio relativi alle acque meteoriche di ruscellamento.
19. La durata del PMA per la componente acque (pag. 19) deve essere estesa a tutta la durata di esercizio dell'impianto e può essere ridotta la frequenza annuale del monitoraggio della composizione dell'ambiente idrico superficiale e sotterraneo, da trimestrale a semestrale, trascorsi tre anni dall'inizio delle misurazioni, solo nel caso in cui non vi siano stati superamenti di alcun genere nei tre anni precedenti.

COMPONENTE SUOLO

20. L'area individuata per la realizzazione del progetto in esame sembrerebbe coincidere con l'area di stoccaggio temporaneo del materiale di scavo per la realizzazione della vasca n. 7 per opera della stessa ditta. Gli interventi previsti per questo sito nei due progetti non sono compatibili, infatti, dalle sezioni di progetto dell'impianto anaerobico (SP10a e SP10b) si evince che devono essere effettuati degli scavi, mentre, nella Planimetria SP16 del progetto della vasca n. 7, l'area è interessata da stoccaggi di terreno. Pertanto, è necessario chiarire l'incongruenza già evidenziata nell'altro progetto in esame.
21. Nel piano preliminare di utilizzo presentato manca la descrizione dettagliata delle opere da realizzare comprese le modalità di scavo.

COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI

22. Nelle tavole SP27 e SP28 sono state indicate le posizioni di installazione delle cabine di trasformazione MT/BT e i tracciati delle relative linee elettriche di collegamento, pertanto si richiede relazione tecnica relativa alla valutazione dell'impatto elettromagnetico generato dai citati impianti.

COMPONENTE RUMORE

23. Il proponente dichiara che la valutazione di impatto acustico inquadra il nuovo intervento in una classe diversa dalla attuale essendo previsto un cambio di destinazione urbanistica, a seguito del quale, il Comune di Ascoli dovrà eseguire una variante al piano di zonizzazione acustica, modificando l'attuale area interessata dall'intervento. Al momento, però, si ritiene debbano essere presi in considerazione i limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale attualmente vigente, più restrittivi, secondo cui l'area in esame risulta inquadrata in una classe II anziché IV.

24. Si richiede di produrre ad integrazione tutta la documentazione tecnica (certificati rilasciati dal produttore o report di misure effettuate su macchine analoghe) da cui si possano evincere i livelli di potenza sonora, delle macchine ed attrezzature delle quali si prevede l'impiego ed utilizzati come input per il calcolo dei livelli ai ricettori.
25. La tabella con riportate le caratteristiche delle sorgenti indica un funzionamento continuo giornaliero di tutti gli impianti di cui si prevede l'utilizzo; stante questa premessa non risulta chiara la differenza tra i livelli di emissioni diurni e notturni generati dagli impianti e calcolati nei diversi punti ricettori. Sarebbe quindi opportuno giustificare tale scostamento, esplicitando anche i calcoli con cui dai livelli di potenza sonora delle singole sorgenti si determina il livello di pressione sonora ai ricettori.
26. Il proponente dichiara nel PMA che “*verranno eseguiti campionamenti finalizzati al monitoraggio del rumore emesso attraverso una specifica campagna di monitoraggio in due punti posti esternamente all'area di impianto, a monte e a valle della stessa*”. Si ritiene al contrario che i rilevamenti debbano essere effettuati almeno nei 4 punti ricettore individuati nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, anche al fine di verificare il rispetto di quanto stimato in fase previsionale.

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

27. Descrizione delle verifiche previste relativamente ai sistemi di stoccaggio criogenico del biogas purificato.
28. Descrizione del sistema di rilevazione e monitoraggio di perdite derivanti da sistemi di collettamento sottoposti a pressioni significative (upgrading del biogas e recupero CO2).
29. Aggiornamento dell'elaborato SP.24 “*Planimetria impianto di aspirazione arie esauste*” con le linee di convogliamento delle emissioni EA3 (Caldaia impianto anaerobico) ed EI (Impianto di depurazione che produce effluenti dalla vasca di accumulo delle acque di processo, dalla vasca del permeato e dai n° 3 silos di stoccaggio del concentrato).

Aggiornamento dell'elaborato in parola con le linee di aspirazione previste nel processo di pastorizzazione dal punto “D4” al punto “C1”.

30. Descrizione dei rifiuti prodotti nella manutenzione e gestione del sistema di trattamento delle acque reflue del digestato liquido e delle tecniche di mitigazione adottate al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse, in particolare quelle odorigene:
 - a. Pre-trattamento con filtri a quarzite; modalità di valutazione dell'efficienza di filtrazione e parametri soggetti a monitoraggio periodico
 - b. Impianto di osmosi inversa a tre stadi; modalità di valutazione dell'efficienza di filtrazione

31. Descrizione della gestione dei rifiuti prodotti dalle operazioni di pretrattamento (Ferro, plastiche, inerti e sabbie) e delle tecniche adottate al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse in particolare di tipo odorigeno; descrizione della fase di asciugatura della frazione di rifiuti inerti (Punto 3.3.3.9 dell'elaborato AIA.01) in relazione alla possibilità di formazione di emissioni odorigene.
32. Descrizione delle fasi di verifica merceologica dei rifiuti in ingresso svolta presso l'area individuata con la sigla "m1 – area di accettazione e controllo" di cui all'elaborato SP.06; in particolare, si chiede la descrizione delle tecniche adottate al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse e la conformità con quanto descritto al punto 6.3 dell'elaborato AIA.01 *"Gestione delle emissioni diffuse"*.
33. In relazione al punto 3.3.3.4 dell'elaborato AIA.01, si chiede di descrivere la tenuta dei nastri ed i volumi di aria aspirati al fine di mantenere in depressione il trasporto dei materiali solidi.
34. Descrizione della fase di pastorizzazione preliminare alla fase di idrolisi rappresentata nell'elaborato AIA.04.
35. Descrizione della gestione delle acque recuperate dalle vasche di accumulo (capienza pari a 360 m³) e produzione di scarichi di acque reflue non industriali.
36. La BAT n° 1 di cui alla Decisione UE n° 2018/1147 del 10/08/2018, con particolare riferimento alla predisposizione dei piani di gestione operativa, di emergenza e di gestione del rumore e delle vibrazioni, deve essere adottata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, in quanto documenti facenti parte della stessa.
37. Relativamente alla BAT n° 3ii, deve essere prodotto uno schema comprensivo di tutti i flussi di acque reflue, gestite internamente all'impianto, riciclate nelle fasi preliminari della digestione anaerobica, prodotte dal dilavamento dei piazzali, prodotte dalle fasi dei processi ausiliari di lavaggio, depurazione, abbattimento emissioni in atmosfera, upgrading del biogas, acque di percolamento e raccolta, nonché altri utilizzi; lo schema deve comprendere anche la caratterizzazione delle stesse dal punto di vista quantitativo e qualitativo.
38. In conformità alla BAT n° 21c della Decisione UE n° 2018/1147 del 10/08/2018, deve essere previsto un registro cartaceo o informatico per la valutazione degli inconvenienti o incidenti.

PMC

39. Al punto 4.1 del PMC è riportato il quadro delle emissioni convogliate (Tabella n° 9):
 - a. Punti di emissione EA1 ed EA2 - il valore di concentrazione riportato per il parametro H₂S, pari a 3,5 mg/Nm³, non è in linea con quanto previsto dalle parti seconda e quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Infatti, ai sensi dell'art. 29-sexies comma 3 del citato D.Lgs., devono essere applicati i dettami della DGR 3913/94 e, pertanto, il valore limite per il parametro H₂S, rientrante nella Tabella

- “C” - Classe II - di cui alla parte II dell’allegato I alla parte Quinta del Decreto in parola, equivale a 2,5 mg/Nm³
- b. Punti di emissione EA1 ed EA2 - in relazione al parametro NH₃, considerato che il sistema di abbattimento delle emissioni è costituito a monte del biofiltro anche da un impianto ad umido di tipo scrubber, viste le indicazioni impiantistiche di cui al punto BF.01 della DGRL n° 3552/2012, nonché considerato quanto disposto nella BAT n° 34 della Decisione UE 2018/1147 del 10/08/2018, si ritiene applicabile un limite pari a 5 mg/Nm³
 - c. Punto di emissione EA3 (Caldaia impianto anaerobico) - deve essere descritta la potenzialità in funzione delle disposizioni di cui al punto 1.3 della parte III dell’allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed all’art. 272 comma 1 dello stesso decreto
 - d. Punto di emissione EI - il parametro COV come COT dovrà essere riferito ad una concentrazione in mg/Nm³
 - e. Punto di emissione EI - la caratterizzazione degli effluenti deve essere coerente con quanto riportato nelle valutazioni di cui alla tabella 6 dell’elaborato ES.04, e con le sostanze ivi elencate, ricomprese nella tabella “D” della parte II dell’allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (Ammine)
 - f. Il “Quadro delle emissioni convogliate” deve essere aggiornato conformemente con quanto descritto nella BAT n° 8 della Decisione UE n° 2018/1147 del 10/08/2018, per i parametri relativi al trattamento biologico dei rifiuti
 - g. Devono essere definiti i metodi di prova per la misura delle emissioni convogliate, la portata, l’altezza e la durata delle emissioni, coerentemente con quanto riportato nella tabella 19 dell’elaborato AIA.01
40. In relazione al monitoraggio dell’efficienza dei sistemi di contenimento delle emissioni, generate dai punti di emissione EA1 ed EA2, il controllo dei parametri di funzionamento del biofiltro deve essere aggiornati come segue:
- a. Controllo dell’umidità e pH con frequenza almeno settimanale
 - b. Controllo dei sistemi di umidificazione della biomassa filtrante con frequenza settimanale (sistema di irrigazione costituito da rete di ugelli nebulizzatori, con portata giornaliera pari a 20 l/giorno)
 - c. Controllo dei misuratori di pressione differenziale con frequenza settimanale
 - d. Taratura delle sonde di misurazione del pH con cadenza almeno settimanale
 - e. Taratura delle sonde di misurazione in continuo della temperatura con cadenza almeno trimestrale
 - f. Verifica dell’efficienza di abbattimento del biofiltro con il controllo dei parametri Odori, COT, NH₃ ed H₂S, con frequenza almeno quadriennale (in concomitanza dei controlli previsti alla tabella n° 9 del PMC)

41. In relazione all'emissione EI, descrivere le fasi di manutenzione dello scrubber a doppio stadio e dell'impianto chimico-fisico a secco a carboni attivi (Punto 9 Elaborato ES.04 – Luglio 2020).
42. I dati di monitoraggio dei biofiltri EA1 ed EA2, prodotti dalla centralina di rilevazione dei parametri in ingresso, devono essere valutati sulla base di criteri di accettabilità e razionalizzati nelle procedure di manutenzione dei sistemi di abbattimento alle emissioni in atmosfera, in particolare il parametro relativo all'umidità dell'aria in ingresso, dal quale dipende in modo significativo l'efficienza di abbattimento dei biofiltri.
43. Deve essere previsto nel PMC un metodo di campionamento delle emissioni dei biofiltri conforme ai requisiti minimi di cui al punto 4.1.2.b delle L.G. SNPA *“Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene”* approvata con Delibera n° 38/2018, con un numero minimo di campioni (cappa statica con bocca di presa di 1 m²) pari a 3 e su di una superficie minima dell'1% rispetto all'intera superficie del biofiltro.
44. Devono essere descritte le operazioni di reintegro o sostituzione del letto filtrante dei biofiltri e le misure di mitigazione adottate al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse, in particolare quelle aventi caratteristiche odorigene; devono inoltre essere previsti criteri di valutazione della funzionalità del biofiltro, in base ai quali lo stesso dovrà essere sostituito, oppure, in alternativa, una frequenza minima di sostituzione del letto filtrante, associata a valutazioni di analogo tenore.
45. Devono essere descritte, in analogia al precedente punto, le operazioni di reintegro/sostituzione della soluzione di abbattimento utilizzata nello scrubber ed i criteri adottati preliminarmente a tali operazioni; inoltre, deve essere predisposta una stima della qualità e delle quantità di rifiuti prodotti dallo scrubber e indicata la loro gestione per il successivo recupero o smaltimento.
46. L'installazione svolge il trattamento di rifiuti per il recupero (R3) di Biometano e di Ammendante organico. Ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. devono essere definiti (nel PMC e nei documenti relativi alle procedure operative degli impianti) i seguenti aspetti:
- a. Ammendante organico (fatto salvo quanto disposto all'art. 15 del Regolamento UE n° 2019/2009):
 - i. Standard di qualità definiti nei punti della norma di riferimento – Regolamento UE n° 2019/2009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE – per il fertilizzante classificato CMC5 appartenente al gruppo PFC3 (Ammendante organico); in particolare le caratteristiche di qualità del prodotto di cui alla parte II dell'allegato 1 per il punto PFC3 “Ammendante” punti da 1 a 6 (in aggiunta, per il punto 1 va definito il quantitativo massimo di additivi utilizzabili nel processo di lavorazione del digestato liquido)
 - ii. Definizione di lotto (quantità minima e massima, e modalità di formazione)

- iii. Parametri di processo sottoposti a monitoraggio al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto
 - iv. Modulistica associata a ciascun lotto prodotto attestante il rispetto delle condizioni e criteri di cessazione della qualifica di rifiuto; per quanto concerne la dichiarazione di conformità dell'EoW, nel rispetto di quanto disposto all'art. 15 del Regolamento UE n° 2019/2009, per ciascun lotto devono essere razionalizzate le seguenti informazioni: Produttore, Caratteristiche della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto, quantità del lotto, Rapporti di prova attestanti il rispetto degli standard tecnici previsti
 - v. Sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita, comprendente la razionalizzazione di tutti i punti precedenti, in conformità a quanto disposto nella BAT n° 2D della Decisione UE n° 2018/1147 del 10/08/2018
- b. Biometano:
- i. Descrizione del sistema di monitoraggio in continuo per i parametri di qualità del biogas prodotto, nonché dell'analizzatore dell'ossigeno; descrizione del sistema di archiviazione dei dati prodotti
 - ii. In conformità con la BAT n° 38 della Decisione UE n° 2018/1147 del 10/08/2018 il monitoraggio deve prevedere la razionalizzazione (su supporto informatico o cartaceo) del controllo dei principali parametri: pH, temperatura, portata e fattore di carico organico dell'alimentazione del digestore, concentrazione di acidi grassi volatili, quantità e composizione del biogas, livello del liquido e della schiuma
 - iii. Normative di riferimento inerenti gli standard di qualità degli EoW ottenuti:
 - Delibera 28/04/2016 “*Codice di rete Snam del 18 Aprile 2016*”
 - UNI TR 11537:2016 “*Immissione del biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale*”
 - iv. Descrizione dei parametri di processo prestabili nella fase di upgrading del biogas grezzo, archiviazione degli stessi e modalità di gestione di eventuali fuori specifica (mantenimento dell'efficienza del filtro a zeolite, pre-raffreddamento e recupero CO2)
47. Deve essere predisposto un registro delle ore di funzionamento della torcia di emergenza, in cui siano razionalizzate le motivazioni dell'attivazione (es. manutenzione, sovrappressione, guasto) e la descrizione del ripristino del normale funzionamento del digestore anaerobico.
48. Descrizione delle caratteristiche dei reflui prodotti dalle torri di raffreddamento, prima del loro invio al sistema di depurazione aziendale (osmosi inversa).
49. Descrizione delle modalità di gestione del depuratore aziendale (pre-filtrazione, regolazione del pH ed osmosi inversa), in relazione all'efficienza prevista (70 % di

permeato) ed ai parametri di controllo della stessa, prima di eventuali operazioni di manutenzione dell'impianto.

50. Descrizione delle fasi di rigenerazione del letto zeolitico ed emissioni prodotte in questa fase: emissioni in atmosfera, emissioni in acqua, produzione di rifiuti; misure adottate al fine di mitigare i possibili effetti sull'ambiente delle emissioni in parola, con particolare riferimento ai composti dello zolfo e dell'azoto.
51. Devono essere definiti negli elaborati progettuali (Layout impianti) gli spazi dedicati agli EoW, distinti dai materiali in attesa di valutazione di conformità (Art. 19 del Regolamento UE n° 2019/2009).
52. Descrizione delle fasi di verifica merceologica dei rifiuti in ingresso, svolta nell'area di controllo ed accettazione dei materiali (modalità gestionali adottate al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse, in particolare quelle odorigene).
53. Descrizione del sistema di gestione della tracciabilità dei rifiuti in entrata destinati alle operazioni di recupero, di eventuali carichi non conformi e della produzione di EoW, conformemente con quanto descritto nella BAT n° 4b della Decisione UE n° 2018/1147 del 10/08/2018.

Gruppo di lavoro

VIA

CTP Fisico Emidio Bellabarba
CTP Ing. Valentina Crescenzi
CTP Ing. Enrico Lanciotti

AIA

Dir Amb. Chimico Giampaolo Di Sante

La Responsabile del Servizio Territoriale Dr.ssa Lucia Cellini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. N. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.